

Ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (Art. 146)

1. I caratteri della tutela e valorizzazione delle aree vincolate di seguito descritte, devono essere raccordati ed integrati con la disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 32, 33 e 34 e con riferimento alle Unità di Paesaggio di cui all'art. 26, in cui tali aree ricadono.
2. Gli interventi ammessi devono essere progettati ed eseguiti in modo coerente con quanto riportato nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n.1066 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
3. Ambiti lacustri (lettera b), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131)
Gli ambiti lacustri comprendono il Lago Trasimeno e quelli interessati dal bacino del Chiascio:
 - a) Lago Trasimeno.
La disciplina paesaggistica inerente l'ambito lacustre del Lago Trasimeno, individuato nell'elaborato A.7.1., nel Repertorio in scala 1: 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g) comma 2 dell'art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, attiene all'Area naturale protetta "Parco del Trasimeno", istituita con L. R. 9/95. Tale ambito, vincolato ai sensi del D. Lgs. 490/99 (lett. c) art. 139) come complesso caratteristico è assoggettato a quanto previsto al comma 6 dell'art. 38 con particolare attenzione alla vegetazione caratteristica delle zone di transizione tra terra e acqua tipica delle zone umide. I prati umidi ricadenti in tale ambito sono tutelati e ne è espressamente vietata la messa a coltura ed ogni manomissione che ne alteri i caratteri indispensabili alla loro conservazione.
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
 - b) Ambiti interessati dal Bacino del Chiascio.
Gli ambiti di rispetto dal Bacino del Chiascio sono individuati nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1:25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM. Il PRG recepisce tale limitazione. In tali ambiti:
 - 1) sul patrimonio edilizio esistente salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 31 della L. 457/78 e dei commi 7 e 9 dell'art. 8 L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97 finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate;
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);
 - 2) non devono essere di norma previsti, compatibilmente con le disposizioni dell'art. 48 della L.R. 27/2000 - PUT, nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D) di cui al D.I. 1444/68, per le zone omogenee F) sono consentiti solo i nuovi complessi insediativi i cui servizi sono volti alla valorizzazione ambientale). La previsione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico - ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o variante dovrà documentare tale eventuale scelta
(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

3) il PRG potrà prevedere aree per attrezzature di uso pubblico destinate esclusivamente alla fruizione del bene ed alla valorizzazione turistico-ricreativa e sportiva limitatamente all'area del lago, a tal fine dovrà dettare la normativa che, in relazione ai caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, ne definisce la localizzazione e disciplina le modalità di intervento e di valorizzazione.

4. Ambiti fluviali (lettera c), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131).
- a) Aree di interesse paesaggistico - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 e dai tematismi contenuti nel CD ROM a scala di acquisizione 1:10.000.

In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36:

1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

3) salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 48 L.R. 27/2000 - PUT è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F) D.I. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.

4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico - sanitarie

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

5) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) di cui al D.I. 1444/68). La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con le disposizioni dell'art. 48 L.R. 27/2000, è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico - ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di

tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);

- 6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b,) c), d) e) dell'art. 31 della L. 457/78 e dei commi 7 e 9 dell'art. 8 L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L. R. 31/97 finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate.

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

- 7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina (art. 48 comma 5 L.R. 27/2000 - PUT).

Il PRG deve perimetrare in termini fondiari alla scala 1:10.000 dette aree.

- b) Il PTCP inoltre ha definito le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 nonché dai tematismi contenuti nel CD ROM alla scala di acquisizione 1:10.000. In tali aree le limitazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) hanno valore di Direttive ai sensi dell'art. 5.

Il PRG dovrà recepire in termini fondiari, alla scala 1:10.000, dette aree, con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare tale scostamento.

5. Ambiti montani (lettera d), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99)

Sono le aree definite nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1 : 25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM, costituite dagli ambiti montani posti al di sopra dei 1.200 mt. s.l.m. In tali aree:

- a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi;
- b) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi zone omogenee C), D), F) di cui al D.I. 1444/68. La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta;
- c) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e) dell'art. 31 della L. 457/78 e ai commi 7 e 9 dell'art. 8 della L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 L.R. 31/97. Il PRG potrà prevedere attrezzature ed impianti finalizzati al godimento della risorsa ambientale e quelle destinate ad attività zootecniche legate ad allevamenti di tipo brado e semibrado, a tal fine deve dettare la normativa che disciplina le modalità di intervento in relazione al carattere ambientale e paesaggistico dell'area.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

6. Ambiti dei parchi (lettera f), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99)

Nelle aree definite negli elaborati A.7.1. e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1 : 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui al punto g), comma 2 art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM a scala di acquisizione 1:10.000, costituite da Parchi nazionali e regionali, la normativa paesaggistica di riferimento è quella definita dal Piano del parco come stabilito dal comma 7 dell'art. 12 della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" per quanto concerne il Parco Nazionale dei Sibillini e dai Piani delle Aree naturali protette regionali, come previsto dal comma 9 dell'art. 12 della L. R. 9/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino all'approvazione del Piano del Parco per le aree naturali protette gli interventi consentiti dall'art. 10 della L.R. 9/95, sono disciplinati dal comma 6 dell'art. 38

(Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

7. Ambiti delle aree boscate (lettera g), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99).

Le aree boscate sono quelle definite nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1:25.000, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM, ripresi dalla Carta Forestale regionale e delimitati in termini fondiari dal P.R.G.

In tali aree, nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36, sono ammesse:

- a) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;
- b) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;
- c) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere a) b) c) d) art. 31 L. 457/78 e commi 7 e 9 dell'art. 8 della L.R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31/97;
- e) l'attività estrattiva compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni con il regime delle acque con la caduta dei massi con l'azione frangivento nel rispetto delle modalità e procedure di cui alla L.R. 2/2000 e regolamento regionale 4/2000.

In tali aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è vietato, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36:

- f) il prelievo non regolamentato di biomassa;
- g) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
- h) la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
- i) l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
- j) la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
- k) la realizzazione di nuovi interventi edilizi;
- l) nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate è fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della L.R. 28/2001.
- m) Nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. E'

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

I rimboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate nel comma 3 dell'art. 31 "Indicazioni per i rimboschimenti".

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

8. Ambiti degli usi civici (lettera h), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99)

Nelle aree definite nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1 : 25.000 e nella Carta Topografica Regionale delle perimetrazioni delle zone sottoposte a tutela, elaborata dalla Giunta Regionale, zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 146 D. Lgs. 490/99 rispettivamente "Ambiti montani" e "Ambiti delle aree boscate".

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

9. Ambiti della zone umide (lettera i), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99).

L'area ed il sito compreso negli elenchi di cui al D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 di protezione delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) è quella della palude di Colfiorito ed è ricompresa entro il perimetro dei relativi Parchi regionali di cui alla L. R. 9/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale ambito è assoggettato a quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

10. Ambiti di interesse archeologico (lettera m), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99).

Sono le aree riportate negli elaborati A.7.1. e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1: 25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui alla lettera g) art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, come "aree archeologiche definite" che comprendono le aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera m) comma 1, art. 146 del D. Lgs. 490/99:

Nelle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della lettera m), comma 1, art. 146 del D. Lgs. 490/99 l'esercizio delle funzioni Comunali viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale concernente le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubbliche che private;

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

11. All'interno degli ambiti individuati dai commi 3, 4 punto 1 e commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo le autorizzazioni e i provvedimenti ammessi sono assoggettati all'art. 39 comma 2 L.R. 31/97.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).

12. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono assoggettate alle limitazioni e modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 146 D. Lgs. 490/99.

(Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).